

DGR 898/2017

Visto il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38”.

Visti i punti 1.2.1.1 e 1.2.1.2. degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/c 204/01) (GU CE del 01/7/2014);

Vista la nota esplicativa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Prot. n. 102204 del 15 luglio 2004 sulla nuova normativa per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità di cui al Decreto Legislativo 102/2004;

Considerato che l’art. 6, comma 1 del citato Decreto Legislativo 102/04 stabilisce che “le Regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell’evento e dai danni, l’individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall’articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale”;

Considerato, inoltre, che, secondo quanto disposto dall’art. 6 comma 2 del citato Decreto Legislativo 102/04, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle Regioni interessate, l’esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, individuando i territori danneggiati e le provvidenze da attivare sulla base della richiesta delle Regioni;

Visto il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e delle 2017”, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 45;

Richiamato, in particolare l’articolo 15 del citato D.L. n. 8/2017, concernente disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, articolo modificato recentemente dall’art. 3, comma 17-bis, lett. b), D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

Preso atto che l’eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 ha danneggiato, in particolare, le produzioni foraggere, cerealicole, frutta in guscio, frutteti, patata di tutte le province della Liguria;

Atteso che le sedi provinciali del Settore Ispettorato Agrario Regionale, con le note Prot. n. IN/2017/22346 del 24/10/2017 e Prot. n. IN/2017/22470 del 25/10/2017 Genova, Prot. n. IN/2017/20022 del 18/10/2017 e Prot. n. NP/2017/22430 del 25/10/2017 Imperia, Prot. n. IN/2017/20721 del 26/10/2017 la Spezia, Prot. n. IN/2017/20702 del 26/10/2017 Savona, hanno comunicato che l’evento di cui sopra ha causato danni alla produzioni sopra indicate e che le aziende agricole ricadenti nei territori dei comuni di seguito specificati, hanno subito danni in misura superiore al 30% della P.L.V. e, pertanto, risultano verificatesi le condizioni per gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nonché dalla L. 3 agosto 2017, n. 123;

Preso, altresì, atto che le suddette sedi provinciali del Settore Ispettorato Agrario Regionale hanno, inoltre, evidenziato che il medesimo fenomeno di prolungata siccità ha prodotto anche danni al settore olivicolo con una stima previsionale che al continuare dei fenomeni (ad oggi, comunque ancora perduranti), si possono ipotizzare nel superamento della soglia del 30% di riduzione della P.L.V.;

PROVINCIA DI GENOVA

Comuni che hanno riportato danni alle foraggere, prati e pascoli:

TIGLIETO, ROSSIGLIONE, CAMPO LIGURE, MASONE, ISOLA DEL CANTONE, RONCO SCRIVIA, BUSALLA, CASELLA, VOBIA, SAVIGNONE, MONTOGGIO, CAMPOMORONE, SERRA' RICCO', PROPATA, GORRETO, FASCIA, TORRIGLIA, FONTANIGORDA, DAVAGNA, ORERO, SAN COLOMBANO CERTENOLI, BORZONASCA, REZZOAGLIO, SANTO STEFANO D'AVETO, NE'.

Comuni che hanno riportato danni all'olivicoltura:

ARENZANO, AVEGNO, BOGLIASCO, CAMOGLI, CARASCO, CASARZA LIGURE, CASTIGLIONE CHIAVARESE, CHIAVARI, CICAGNA, COGOLETO, COGORNO, COREGLIA LIGURE, FAVALE DI MALVARO, GENOVA, LAVAGNA, LEIVI, LORSICA, LUMARZO, MEZZANEGO, MOCONESI, MONEGLIA, NEIRONE, PIEVE LIGURE, PORTOFINO, RAPALLO, RECCO, SAN COLOMBANO CERTENOLI, SANTA MARGHERITA LIGURE, , SANT'OLCESE, SESTRI LEVANTE, SORI, TRIBOGNA, USCIO, E ZOAGLI.

PROVINCIA DI IMPERIA

Comuni che hanno riportato danni alle produzioni foraggere:

VILLA FARALDI (sez. UNICA) fogli 3,4,5,6,7,8,10,12,13,14
DIANO ARENTINO (sez. A) fogli 1,3
DIANO SAN PIETRO (sez. A) fogli 1, 2, 3, 4, 5 (sez. B) fogli 1, 2, 3
CESIO (sez. A) fogli 1,8,9
CHIUSANICO (sez. A) fogli 1,2,3 (sez. C) fogli 3,5,6,7,8,9
LUCINASCO (sez. UNICA) fogli 9,12, 13
AURIGO (sez. UNICA) fogli 1,2,3,6,7
BORGOMARO (sez. C) fogli 1,2,3,4,8,9,10 (sez. F) 1,3,5
CARAVONICA (sez. A) fogli 2,3,5,6,7,8 (sez. B) foglio 8
PONTEDASSIO (sez. A) fogli 3,4 (sez. B) foglio 4 (sez. D) fogli 1,2,3,4
CHIUSAVECCHIA (sez. B) fogli 2,3 (sez. C) foglio 3
IMPERIA (sez. A) foglio 2, (sez. D) foglio 1, (sez. E) fogli 1,3 (sez. F) fogli 1,5
REZZO (sez. A) fogli
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,30,31 (sez. B) foglio 1,
(sez. C) foglio 13
MENDATICA (sez. UNICA) fogli
1,2,8,13,14,15,19,22,23,25,26,27,28,29,31,32
MONTEGROSSO PIAN LATTE (sez. UNICA) fogli
1,2,3,7,17,19,20,21
AQUILA D'ARROSCIA (sez. UNICA) fogli 3,5,9,10,11,12,18
BORGHETTO D'ARROSCIA (sez. A) fogli 1,2,9,30 (sez. B) fogli
1,2,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29
RANZO (sez. UNICA) fogli 2,3,7,8,9,10,11,20,21
ARMO (sez. UNICA) fogli 3,4,5,7
PIEVE DI TECO (sez. A) foglio 20 (sez. C) fogli 1,2,3,4,6,17
VESSALICO (sez. A) fogli 1,3
PORNASSIO (sez. UNICA) fogli 1,2,3,4,8,9,10,12,14
COSIO D'ARROSCIA (sez. UNICA) fogli
4,5,6,7,8,11,12,15,17,18,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34
POMPEIANA (sez. UNICA) fogli 5,8
PRELA' (sez. A) fogli 3,8,10,11 (sez. B) foglio 1 (sez. D) fogli 1,2,3,4,5
VASIA (sez. A) foglio 1
CIPRESSA (sez. B) foglio 10
CIVEZZA (sez. UNICA) foglio 1
DOLCEDO (sez. UNICA) fogli 2,15

PIETRABRUNA (sez. A) fogli 1,2,3,4,5
CASTELLARO (sez. UNICA) fogli 1,2,3,4,5
CARPASIO (sez. UNICA) fogli 1,2,3,4,6,7
MOLINI DI TRIORA (sez. UNICA) fogli 1,2,3,4,5,9
TRIORA (sez. A) fogli 9,10,11,12,13 (sez. B) fogli 47,55
PIGNA (sez. UNICA) fogli 1,2,3,5,10,44
ISOLABONA (sez. UNICA) foglio 12
ROCCHETTA NERVINA (sez. UNICA) foglio 11
BAIARDO (sez. UNICA) fogli 1,9
CERIANA (sez. UNICA) fogli 21,22,23
SANREMO (sez. A) fogli 2,3
CASTELVITTORIO (sez. UNICA) foglio 1,2
PERINALDO (sez. UNICA) fogli 11,16
DOLCEACQUA (sez. UNICA) fogli 1,2,23,24,33,40

Comuni che hanno riportato danni all'olivicoltura:
Tutto il territorio provinciale.

PROVINCIA DI LA SPEZIA

Comuni che hanno riportato danni alle produzioni foraggere, cerealicole frutta in guscio, e frutteti:

CARRO, CARRODANO, MAISSANA, SESTA GODANO, VARESE LIGURE, ZIGNAGO, ROCCHETTA VARA.

Comuni olivicoli che hanno riportato danni all'olivicoltura:

AMEGLIA, ARCOLA, BEVERINO, BOLANO, BONASSOLA, CALICE AL CORNOVIGLIO, CASTELNUOVO MAGRA, DEIVA MARINA, FOLLO, FRAMURA, LA SPEZIA, LERICI, LEVANTO, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RICCO' DEL GOLFO, RIOMAGGIORE, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA E VEZZANO LIGURE.

PROVINCIA DI SAVONA

Comuni che hanno riportato danni alle produzioni foraggere, cerealicole, patata, frutteti:

ALTARE, BARDINETO, BORMIDA, CAIRO MONTENOTTE, CALIZZANO, CARCARE, CENGIO, COSSERIA, DEGO, GIUSVALLA, MALLARE, MASSIMINO, MILLESIMO, MIOGLIA, MURIALDO, OSIGLIA, PALLARE, PIANA CRIXIA, PLODIO, PONTINVREA, ROCCA VIGNALE, SASSELLO, URBE.

Comuni che hanno riportato danni all'olivicoltura:

ALASSIO, ALBENGA, ALBISOLA SUPERIORE, ALBISSOLA MARINA, ANDORA, ARNASCO, BALESTRINO, BERGEGGI, BOISSANO, BORGHETTO SANTO SPIRITO, BORGIO VEREZZI, CALICE LIGURE, CASANOVA LERRONE, CASTELBIANCO, CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA, CELLE LIGURE, CERIALE, CISANO SUL NEVA, ERLI, FINALE LIGURE, GARLENDIA GIUSTENICE, LAIGUEGLIA, LOANO, MAGLIOLO, NASINO, NOLI, ONZO, ORCO FEGLINO, ORTOVERO, PIETRA LIGURE, QUILIANO, RIALTO, SAVONA, SPOTORNO, STELLA, STELLANELLO, TESTICO, TOIRANO, TOVO SAN GIACOMO, VADO LIGURE, VARAZZE, VENDONE, VEZZI PORTIO, VILLANOVA D'ALBENGA, ZUCCARELLO.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di proporre, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto Legislativo 29/3/2004 n° 102, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il riconoscimento del carattere di eccezionalità della siccità prolungata delle stagioni primaverile ed

estiva del 2017 che ha causato danni alle produzioni foraggere, cerealicole, patata, frutta in guscio, frutteti e olivicoltura.

Ritenuto, altresì, in conseguenza di quanto precede e tenuto conto delle sopra richiamate disposizioni dell'art. 15, comma 5 del D.L. 8/2017, di chiedere la concessione delle provvidenze previste dall'articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo 29/3/2004 n° 102, come di seguito specificate:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'*articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999* del Consiglio, del 17 maggio 1999;

2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7 del D.lgs n. 102/2004;

d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8 del D.lgs n. 102/2004.

Atteso che il Mi.P.A.A.F., espletate le proprie verifiche, potrà dichiarare, con decreto ministeriale, l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento individuando i territori e le provvidenze applicabili;

Considerato altresì che, nel caso intervenga la predetta declaratoria di eccezionalità dell'evento calamitoso, gli interessati entro il termine perentorio di 45 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. di cui al punto precedente, potranno presentare domanda di concessione dei benefici al Settore Ispettorato Agrario Regionale competente per territorio, con indicazione delle provvidenze richieste, nell'ambito di quelle indicate dal Decreto Ministeriale;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

D E L I B E R A

Per quanto in premessa specificato:

1) di proporre, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto Legislativo 29/3/2004 n° 102, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il riconoscimento del carattere di eccezionalità della siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 che ha causato danni alle produzioni foraggere, cerealicole, patata, frutta in guscio, frutteti, nonché al settore olivicolo (danno stimato, come in premessa indicato) nei comuni della Liguria di seguito specificati:

PROVINCIA DI GENOVA

Comuni che hanno riportato danni alle foraggere, prati e pascoli:

TIGLIETO, ROSSIGLIONE, CAMPO LIGURE, MASONE, ISOLA DEL CANTONE, RONCO SCRIVIA, BUSALLA, CASELLA, VOBIA, SAVIGNONE, MONTOGGIO, CAMPOMORONE, SERRA' RICCO', PROPATA, GORRETO, FASCIA, TORRIGLIA, FONTANIGORDA, DAVAGNA, ORERO, SAN COLOMBANO CERTENOLI, BORZONASCA, REZZOAGLIO, SANTO STEFANO D'AVETO, NE'.

Comuni che hanno riportato danni all'olivicoltura:

ARENZANO, AVEGNO, BOGLIASCO, CAMOGLI, CARASCO, CASARZA LIGURE, CASTIGLIONE CHIAVARESE, CHIAVARI, CICAGNA, COGOLETO, COGORNO, COREGLIA LIGURE, FAVALE DI MALVARO, GENOVA, LAVAGNA, LEIVI, LORSICA, LUMARZO, MEZZANEGO, MOCONESI, MONEGLIA, NEIRONE, PIEVE LIGURE, PORTOFINO, RAPALLO, RECCO, SAN COLOMBANO CERTENOLI, SANTA MARGHERITA LIGURE, , SANT'OLCESE, SESTRI LEVANTE, SORI, TRIBOGNA, USCIO, E ZOAGLI.

PROVINCIA DI IMPERIA

Comuni che hanno riportato danni alle produzioni foraggere:

VILLA FARALDI (sez. UNICA) fogli 3,4,5,6,7,8,10,12,13,14
DIANO ARENTINO (sez. A) fogli 1,3
DIANO SAN PIETRO (sez. A) fogli 1, 2, 3, 4, 5 (sez. B) fogli 1, 2, 3
CESIO (sez. A) fogli 1,8,9
CHIUSANICO (sez. A) fogli 1,2,3 (sez. C) fogli 3,5,6,7,8,9
LUCINASCO (sez. UNICA) fogli 9,12, 13
AURIGO (sez. UNICA) fogli 1,2,3,6,7
BORGOMARO (sez. C) fogli 1,2,3,4,8,9,10 (sez. F) 1,3,5
CARAVONICA (sez. A) fogli 2,3,5,6,7,8 (sez. B) foglio 8
PONTEDASSIO (sez. A) fogli 3,4 (sez. B) foglio 4 (sez. D) fogli 1,2,3,4
CHIUSAVECCHIA (sez. B) fogli 2,3 (sez. C) foglio 3
IMPERIA (sez. A) foglio 2, (sez. D) foglio 1, (sez. E) fogli 1,3 (sez. F) fogli 1,5
REZZO (sez. A) fogli
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,30,31 (sez. B) foglio 1, (sez. C)
foglio 13
MENDATICA (sez. UNICA) fogli
1,2,8,13,14,15,19,22,23,25,26,27,28,29,31,32
MONTEGROSSO PIAN LATTE (sez. UNICA) fogli
1,2,3,7,17,19,20,21
AQUILA D'ARROSCIA (sez. UNICA) fogli 3,5,9,10,11,12,18
BORGHETTO D'ARROSCIA (sez. A) fogli 1,2,9,30 (sez. B) fogli
1,2,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29
RANZO (sez. UNICA) fogli 2,3,7,8,9,10,11,20,21
ARMO (sez. UNICA) fogli 3,4,5,7
PIEVE DI TECO (sez. A) foglio 20 (sez. C) fogli 1,2,3,4,6,17
VESSALICO (sez. A) fogli 1,3
PORNASSIO (sez. UNICA) fogli 1,2,3,4,8,9,10,12,14
COSIO D'ARROSCIA (sez. UNICA) fogli
4,5,6,7,8,11,12,15,17,18,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34
POMPEIANA (sez. UNICA) fogli 5,8
PRELA' (sez. A) fogli 3,8,10,11 (sez. B) foglio 1 (sez. D) fogli 1,2,3,4,5
VASIA (sez. A) foglio 1
CIPRESSA (sez. B) foglio 10
CIVEZZA (sez. UNICA) foglio 1
DOLCEDO (sez. UNICA) fogli 2,15
PIETRABRUNA (sez. A) fogli 1,2,3,4,5

CASTELLARO (sez. UNICA) fogli 1,2,3,4,5
CARPASIO (sez. UNICA) fogli 1,2,3,4,6,7
MOLINI DI TRIORA (sez. UNICA) fogli 1,2,3,4,5,9
TRIORA (sez. A) fogli 9,10,11,12,13 (sez. B) fogli 47,55
PIGNA (sez. UNICA) fogli 1,2,3,5,10,44
ISOLABONA (sez. UNICA) foglio 12
ROCCHETTA NERVINA (sez. UNICA) foglio 11
BAIARDO (sez. UNICA) fogli 1,9
CERIANA (sez. UNICA) fogli 21,22,23
SANREMO (sez. A) fogli 2,3
CASTELVITTORIO (sez. UNICA) foglio 1,2
PERINALDO (sez. UNICA) fogli 11,16
DOLCEACQUA (sez. UNICA) fogli 1,2,23,24,33,40

Comuni che hanno riportato danni all'olivicoltura:
Tutto il territorio provinciale.

PROVINCIA DI LA SPEZIA

Comuni che hanno riportato danni alle produzioni foraggere, cerealicole frutta in guscio, e frutteti:
CARRO, CARRODANO, MAISSANA, SESTA GODANO, VARESE LIGURE, ZIGNAGO, ROCCHETTA VARA.

Comuni olivicoli che hanno riportato danni all'olivicoltura:
AMEGLIA, ARCOLA, BEVERINO, BOLANO, BONASSOLA, CALICE AL CORNOVIGLIO, CASTELNUOVO MAGRA, DEIVA MARINA, FOLLO, FRAMURA, LA SPEZIA, LERICI, LEVANTO, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RICCO' DEL GOLFO, RIOMAGGIORE, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA E VEZZANO LIGURE.

PROVINCIA DI SAVONA

Comuni che hanno riportato danni alle produzioni foraggere, cerealicole, patata, frutteti:

ALTARE, BARDINETO, BORMIDA, CAIRO MONTENOTTE, CALIZZANO, CARCARE, CENGIO, COSSERIA, DEGO, GIUSVALLA, MALLARE, MASSIMINO, MILLESIMO, MIOGLIA, MURIALDO, OSIGLIA, PALLARE, PIANA CRIXIA, PLODIO, PONTINVREA, ROCCAVIGNALE, SASSELLO, URBE.

Comuni che hanno riportato danni all'olivicoltura:

ALASSIO, ALBENGA, ALBISOLA SUPERIORE, ALBISSOLA MARINA, ANDORA, ARNASCO, BALESTRINO, BERGEGGI, BOISSANO, BORGHETTO SANTO SPIRITO, BORGIO VEREZZI, CALICE LIGURE, CASANOVA LERRONE, CASTELBIANCO, CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA, CELLE LIGURE, CERIALE, CISANO SUL NEVA, ERLI, FINALE LIGURE, GARLENDIA GIUSTENICE, LAIGUEGLIA, LOANO, MAGLIOLO, NASINO, NOLI, ONZO, ORCO FEGLINO, ORTOVERO, PIETRA LIGURE, QUILIANO, RIALTO, SAVONA, SPOTORNO, STELLA, STELLANELLO, TESTICO, TOIRANO, TOVO SAN GIACOMO, VADO LIGURE, VARAZZE, VENDONE, VEZZI PORTIO, VILLANOVA D'ALBENGA, ZUCCARELLO.

2) di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, qualora venisse accolta la proposta di cui al punto precedente - in applicazione del D.L. 9 febbraio 2017 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della L. 7 aprile 2017, n. 45 ed in particolare dall'art 15, comma 5 di tale D.L., concernente disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole,

agroalimentari e zootecniche, come modificato dall'art. 3, comma 17-bis, lett. b), D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 - la concessione delle provvidenze previste dall'articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo 29/3/2004 n° 102, come di seguito specificate:

- a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato;
- b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

- 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'*articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999* del Consiglio, del 17 maggio 1999;

- 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

- c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7 del D.lgs n. 102/2004;

- d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8 del D.lgs n. 102/2004.

3) di stabilire che le domande delle aziende agricole danneggiate potranno essere presentate al Settore Ispettorato Agrario Regionale esclusivamente nel caso di declaratoria da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dell'eccezionalità dell'evento atmosferico e di individuazione delle zone interessate entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo Decreto ministeriale;

4) di disporre la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente atto;

5) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.